

COPIA



Reg. Gen. n. 13
del 29/04/2023

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2023. CONFERMA.

L'anno 2023, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 15:00, convocato come da avvisi scritti in data 19/04/2023 prot. n°10662 e in data 27/04/2023 prot. n. 11283 si è riunito sotto la presidenza del **Consigliere Avv. Domenico Maio** in seduta pubblica sessione Ordinaria di II convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.	Cognome/Nome	Incarico	Presente	Assente
1	FONTANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	MAIO DOMENICO	Presidente	X	
3	ACCURSI ROBERTA	Consigliere	X	
4	BALDESSARRO ANNA	Consigliere		X
5	BUMBACA DOMENICA	Consigliere	X	
6	CAVALERI MARCO	Consigliere	X	
7	LEONE PIERO EMILIO	Consigliere	X	
8	PANETTA VINCENZO	Consigliere	X	
9	ROMEO GESSICA	Consigliere	X	

N.	Cognome/Nome	Incarico	Presente	Assente
10	SAINATO RAFFAELE	Consigliere		X
11	SOFIA ANNA ROSA	Consigliere		X
12	CAPOGRECO FRANCESCO	Consigliere	X	
13	FIATO VINCENZO	Consigliere	X	
14	SORBARA ELISEO	Consigliere	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Caterina Giroidini**.

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 11 su N° 14 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale a termini dell'art. 48 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

Dichiara aperta la discussione;

Durante il presente punto all'odg sono presenti il Sindaco e n. 10 consiglieri assenti 3 (consiglieri: Baldessarro – Sainato – Sofia). Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Domenico Maio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

da la parola al Sindaco per relazionare in merito.

Interviene il Sindaco il quale molto brevemente spiega che trattasi di una conferma, manteniamo la pressione tributaria come nell'anno 2022.

Interviene il consigliere comunale Capogreco il quale afferma che è anche un obbligo mantenere al massimo le tariffe in virtù del dissesto finanziario dell'ente ma solo come aspetto politico ci opponiamo al fine di evidenziare le responsabilità dell'agire che ha portato al dissesto finanziario dell'ente.

Esauriti gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico; Visto l'articolo 1 del suddetta Legge, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "... A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 05 del 16/04/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

- La conferenza stato città ed autonomie locali del 18/04/2023 con la quale è stata approvata la proroga per l'approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni dal 30/04/2023 al 31/05/2023;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 da parte del Responsabile del settore n. 2 programmazione e finanze riportato sul retro del presente atto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 da parte del Responsabile del settore n. 2 programmazione e finanze e riportato sul retro del presente atto;

Con la seguente votazione

presenti 11 – votanti 11 favorevoli 8 astenuti 3 (Fiato – Capogreco - Sorbara) contrari 0.

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90, costituendone motivazione.
2. **confermare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,6%

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,60%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60%
Aliquota ordinaria	10,60%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	10,60%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,60%
Terreni agricoli	10,60%
Aree fabbricabili	10,60%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

IL Consiglio Comunale

Con la presente votazione

presenti 11 – votanti 11 favorevoli 8 astenuti 3 (Fiato – Capogreco - Sorbara) contrari 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 - comma 4, del d.lgs n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto **Avv. Domenico Maio**

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa **Caterina Giroidini**

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio Fto Dott.ssa Lauretana Scarfò</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio di Ragioneria Fto Dott.ssa Lauretana Scarfò</p>
--	---

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 03 MAG. 2023^e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data ~~03 MAG, 2023~~

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dott.ssa Caterina Giroidini**

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000)
- perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Data 03 MAG, 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa **Caterina Giroidini**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 03 MAG, 2023



